



COMUNE DI PORTO TORRES

(PROVINCIA DI SASSARI)

Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata
- Servizio Ambiente -

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

IL DIRIGENTE SOSTITUTO
(Dott. Marcello Garau)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
(Sig.ra Anna Bitti)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____)

INDICE

Art. 1 - FINALITA'
Art. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 3 - FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO
Art. 4 - ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE: DEFINIZIONE E COMPITI
Art. 5 - REQUISITI E NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE
Art. 6 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE
Art. 7 - DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO
Art. 9 - TURNI DI SERVIZIO
Art. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE
Art. 11 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Art. 12 - COMPITI DEL COMUNE
Art. 13 - CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 14 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A - DEFINIZIONI

Art. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Porto Torres, istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e la funzione dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, come di seguito definita, si affianca, senza sostituirli, agli ulteriori organi e/o figure preposte al perseguimento delle medesime finalità ed allo svolgimento dei medesimi compiti di cui al precedente comma 1.

Art. 2 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti viene organizzato dal Comune.

2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune di Porto Torres, quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

3. Ai fini dell'organizzazione del Servizio, il Comune di Porto Torres può avvalersi della collaborazione di una o più associazioni ambientali di volontariato. In tal caso, fermo restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, i rapporti tra il Comune e dette associazioni è regolato da apposito atto convenzionale, sottoscritto dalle parti in forma di scrittura privata.

Art. 3 - FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

1. Ferme restando le competenze alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di ogni altra figura e/o organo a tanto deputati in forza delle vigenti disposizioni normativo - regolamentari, le attività di cui all'art. 1, comma 1, sono affidate, altresì, agli Ispettori Ambientali

Comunali Volontari che, avendone i requisiti così come descritti dal presente Regolamento, sono individuati con proprio atto di nomina dal Sindaco.

2. L'insieme delle figure di cui al comma precedente concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze, allo svolgimento del **Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti**.

3. Con apposito decreto sindacale di nomina, l'Ispettore Ambientale Comunale è abilitato all'accertamento rientrante nelle competenze comunali delle violazioni amministrative in materia di igiene e decoro ambientale, così come regolate in forza di leggi nazionali e/o regionali, nonché di regolamenti, ordinanze e/o altri atti comunali. In ragione di tanto, l'Ispettore Ambientale Comunale assume, nell'esercizio delle prerogative e nei limiti di cui al presente Regolamento, le funzioni di incaricato di pubblico servizio e svolge i compiti di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981.

4. Gli Ispettori Ambientali Comunali dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

5. Resta ferma la competenza di soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 4 - ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE: DEFINIZIONE E COMPITI

1. L'Ispettore Ambientale Comunale si identifica in un soggetto che presta a favore del Comune di Porto Torres, attività di volontariato, qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:

- a) informazione ed educazione dei cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti degli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione al Comando di Polizia Locale ed in coordinamento con lo stesso, per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali, concernenti la disciplina e la gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, anche al fine di concorrere alla difesa ed alla tutela dell'ambiente.

2. In riferimento alle violazioni di cui al precedente comma 1, lettera c) del presente articolo, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:

- a) modalità di conferimento dei rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
- b) mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione di idonea attrezzatura per la rimozione delle stesse.

E' inoltre dovere dell'Ispettore Ambientale Comunale segnalare sempre, al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Ambiente, l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti.

3. Le priorità dell'attività di vigilanza, controllo ed accertamento di cui al precedente comma possono essere implementate, modificate e/o integrate dal Sindaco e/o dal Dirigente dell'Area attraverso l'emanazione di specifiche direttive.

4. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale di Porto Torres.

5. VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO. Il servizio reso dall'Ispettore Ambientale Comunale costituisce Servizio Volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza. Restano salvi, nei limiti e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, il rimborso spese sostenute, nonché i contributi eventualmente riconosciuti alle associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 2, comma 3, e di cui al successivo articolo 13.

Art. 5 - REQUISITI E NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE

A - REQUISITI PER LA NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE:

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei paesi della Comunità Europea;
- b) avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore;
- d) godere dei diritti civili e politici;

- e) non aver subito condanne penale, anche non definitiva, e non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- f) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
- g) avere una adeguata conoscenza del territorio del Comune di Porto Torres.

B - NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE:

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi e di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli Uffici del Comune, i soggetti da nominare Ispettore Ambientale Comunale, ricorrendone i requisiti di cui al presente Regolamento, sono individuati in via prioritaria, attraverso le Associazioni che sottoscrivono le convenzioni di cui al successivo articolo 13. Ove, attraverso la procedura di cui al periodo precedente, non siano individuati e nominati un numero di Ispettori Ambientali Comunali ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale predispone e pubblica un apposito Avviso volta a raccogliere ulteriori candidature.
2. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale, i soggetti interessati dovranno conseguire un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni rilasciato da una apposita Commissione Comunale.
3. Il conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente è subordinato, alternativamente:
 - a) alla partecipazione, con esito positivo, ad apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, organizzato ai sensi del successivo articolo 10. In tale caso, il requisito di partecipazione si considera conseguibile se il candidato avrà partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
 - b) l'esibizione di idonea certificazione del possesso delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, rilasciata, secondo le modalità concordate nelle convenzioni di cui al successivo articolo 13, da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del Volontariato;
 - c) all'esibizione di valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalla Prefettura di Sassari.
4. Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale.
5. Tra i candidati reputati idonei, il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel pieno rispetto delle vigenti norme afferente le autonomie locali, nomina con proprio Decreto, gli Ispettori Ambientali Comunali per l'accertamento delle violazioni di cui al precedente articolo 4 del presente Regolamento.
6. L'Ispettore Ambientale Comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
7. Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale può, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art. 6 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo liberale, gratuito e quale attività di volontariato, non configurandosi nè potendosi configurare in alcun modo e per nessuna ragione rapporto di dipendenza e/o lavoro con il Comune di Porto Torres.
3. Il Sindaco emette il decreto di nomina di Ispettore Ambientale per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.
4. Il decreto di cui ai commi precedenti ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
5. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del decreto sindacale di nomina, l'Ispettore Ambientale Comunale riveste, agli effetti di Legge, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale, in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata.

6. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

7. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, potrà indossare eventuale apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Porto Torres ed essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati ed alla documentazione ed accertamento delle eventuali violazioni riscontrate.

8. Gli Ispettori Ambientali Comunali saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del territorio comunale ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Dirigente dell'Area, o di un suo delegato, rapportandosi inoltre con gli Uffici comunali e con il Comando di Polizia Locale.

9. Gli Ispettori Ambientali Comunali avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'Ente per il periodo di servizio.

10. E' inoltre facoltà del Sindaco individuare tra i dipendenti del Comune di Porto Torres e/o tra gli operatori della Ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, che abbiano una comprovata esperienza nello svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, nuove figure da nominare come Ispettori Ambientali Comunali. Per tali figure, la nomina di Ispettore Ambientale Comunale si configura come incarico aggiuntivo a quello già ordinariamente svolto e non dà luogo ad alcuna remunerazione.

Art. 7 - DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore Ambientale Comunale, nell'espletamento delle funzioni, deve assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune.

2. L'Ispettore Ambientale Comunale è comunque tenuto a:

a) assicurare almeno 40 (quaranta) ore di servizio mensili;

b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comune, attraverso:

- le direttive e/o gli ordini di servizio del Dirigente dell'Area o di un suo delegato;

- l'eventuale sottoscrizione della convenzione di cui al precedente articolo 2, comma 3, con l'Associazione di volontariato di appartenenza;

- eventuali atti generali di organizzazione adottati dalla Giunta Comunale;

c) operare con prudenza, diligenza e perizia;

d) durante il servizio di vigilanza, indossare, se in dotazione, la divisa eventualmente assegnata;

e) identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in caso ben visibile;

f) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni da far pervenire entro 48 ore seguenti presso il Servizio Ambiente e/o presso il Comando di Polizia Locale, così come eventuali verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla Polizia Locale;

g) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;

h) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003 e ss.mm.ii. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed, in particolare, ai dati relativi alle persone destinatarie di accertamenti.

3. Gli ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla Legge n. 689/1981.

4. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità alle direttive e/o disciplinari di servizio eventualmente predisposti.

Art. 8 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ecc...) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dall'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.

3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
5. Il Sindaco, sulla scorta delle segnalazioni di cui ai commi precedenti, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente, dispone la sospensione e/o la revoca dell'incarico con proprio insindacabile decreto.

Art. 9 - TURNI DI SERVIZIO

1. Il personale volontario impiegato nelle attività di cui al presente Regolamento presterà servizio per tre ore al giorno nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22, da concordare con il Dirigente dell'Area, o un suo delegato, e con il Comando di Polizia Locale, verificando la disponibilità dei singoli volontari in quanto trattasi di attività di volontariato.
2. L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, sarà a carico degli stessi volontari e/o del coordinatore.
3. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del decreto sindacale di nomina.
4. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco.

Art. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

1. Il Comune organizza un corso di formazione di base per gli aspiranti Ispettori Ambientali Comunali.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e dirigenti interni all'Ente.
4. Il Dirigente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata è responsabile dell'intero procedimento, compresa l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale per il rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale.
5. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del D.Lgs.vo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
 - i regolamenti ed le ordinanze comunali in materia ambientale;
 - gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Art. 11 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

A - MODALITA' DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI:

1. Gli Ispettori ambientali svolgeranno la loro attività secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Comando di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La collaborazione del Comando di Polizia Locale consisterà:
 - a) nell'affiancamento degli Ispettori ambientali nello svolgimento dell'attività di controllo;
 - b) nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di controllo svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di controllo, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dal presente Regolamento;
 - c) nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Comando di Polizia Locale;
 - d) nella partecipazione alle iniziative formative e di aggiornamento che verranno organizzate e comunicate con congruo anticipo all'Ente;

4. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza utilizzando la modulistica predisposta dal Dirigente dell'Area, o da un suo delegato, e condivisa con il Comando di Polizia Locale.

B - PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO:

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla Legge n. 689 del 24 Novembre 1981.

2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Comando di Polizia Locale.

3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs.vo n. 152/2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs.vo n. 152/2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune.

4. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Comando di Polizia Locale.

5. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 12 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio, provvedendo, in particolare:

- all'assicurazione contro gli infortuni degli Ispettori Ambientali Comunali;
- alla nomina di un coordinatore;
- a ricevere i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento relativi alle violazioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla Legge.

2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari e attività di turno, programmi di attività e relative modalità nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti ed accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata.

3. Il Comune, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 13, può riconoscere a ciascun Ispettore Ambientale Comunale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e fino ad esaurimento delle stesse, un rimborso spese eventualmente quantificato convenzionalmente, sulla scorta di apposito atto, per ogni giorno in cui l'Ispettore Ambientale abbia prestato servizio volontario per un periodo non inferiore alle tre ore. Ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui al presente comma, l'effettivo servizio volontario deve essere rilevato a mezzo di apposito registro delle presenze tenuto dal Servizio Ambiente secondo le modalità previste dal Dirigente dell'Area, ovvero secondo le modalità eventualmente concordate nell'ambito delle Convenzioni di cui al successivo articolo 13.

4. L'eventuale rimborso di cui al comma precedente non assume, nè può assumere, valore di corrispettivo e/o retribuzione, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente, sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente, al momento di adozione del relativo impegno di spesa da parte del Dirigente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata, in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'Ispettore Ambientale Comunale.

5. L'importo dell'eventuale rimborso spese di cui al precedente comma 3 è stabilito e/o variato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

6. Il Dirigente dell'Area potrà autorizzare gli Ispettori Ambientali Comunali a svolgere attività il cui espletamento comporti delle "spese vive" che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione. L'autorizzazione di cui al presente comma dovrà essere preventiva e si intenderà rilasciata esclusivamente in presenza dell'adozione di apposita

determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonchè nei limiti di importo del conseguente impegno contabile.

Art. 13 - CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il Comune di Porto Torres, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 3, del presente Regolamento, può sottoscrivere apposite convenzioni con una o più associazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative e presenti sul territorio comunale.

2. Le associazioni di volontariato che possiedono i requisiti di cui al comma precedente e siano a tanto interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Dirigente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata.

Il Comune di Porto Torres, ove ritenuto necessario per sollecitare la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, può pubblicare apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata all'autonoma valutazione compiuta con propria Deliberazione dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del Dirigente dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 regolano il contributo delle associazioni di volontariato che le sottoscrivono all'organizzazione del Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. In particolare, attraverso le convenzioni, le associazioni interessate:

a) si impegnano attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale;

b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;

c) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, fermo restando:

- il rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal precedente articolo 7 (doveri ispettore ambientale);

- le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune di Porto Torres;

- le funzioni assegnate dal presente Regolamento all'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata, ed al Comando di Polizia Locale;

d) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, riferendo con cadenza bimestrale al Dirigente dell'Area con apposite e dettagliate relazioni.

5. Nell'ambito delle convenzioni di cui ai commi precedenti, il Comune di Porto Torres nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, può riconoscere un contributo annuale alle spese sostenute dalle associazioni, eventualmente quantificato in via convenzionale e parametrato al numero di soci dell'associazione nominati Ispettori Ambientali Comunali e che prestino effettivamente il previsto servizio volontario.

6. L'eventuale contributo di cui al comma precedente non assume, nè può assumere, valore di corrispettivo, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente, sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente e/o dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anche provvisorio, al momento di adozione del relativo impegno di spesa del Dirigente dell'Area, in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'associazione che ha sottoscritto la convenzione di cui al presente articolo.

7. L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente comma 4 è stabilito e/o variato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

8. Il Dirigente dell'Area potrà autorizzare le Associazioni che abbiano sottoscritto le convenzioni di cui al presente articolo a svolgere attività il cui espletamento comporti delle "spese vive" che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione esclusivamente in presenza dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonchè nei limiti di importo del conseguente impegno contabile.

Art. 14 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni eventuale disposizione incompatibile precedentemente assunta dal Comune di Porto Torres, intendendosi con ciò le stesse abrogate e/o disapplicate.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

ALLEGATO A - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - **ABBANDONO DI RIFIUTI**: si configura ogni qualvolta i rifiuti vengono lasciati lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade pubbliche che su quelle private, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;
 - **UTENZE DOMESTICHE**: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
 - **UTENZE NON DOMESTICHE**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;
 - **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
 - **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
 - **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
 - **ISOLA ECOLOGICA**: raggruppamento di contenitori per la raccolta stradale di materiali diversi, che vengono differenziati ricorrendo a seconda della tipologia di rifiuto da conferire per facilitare gli utenti;
 - **ECOCENTRO (STAZIONE ECOLOGICA)**: centro di raccolta comunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
-